



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza della Giunta - Servizio Legislativo

OGGETTO: Estrazione di inerti ex T.U. delle leggi sulle OO.II. n° 523/1904 - Attività di cava ex L.R. n. 30/7.6.1989 - Contrasti - Applicazione - Competenze. Direttiva Assessorato Difesa Ambiente n. 225 del 19.10.1992 - Problematiche inerenti procedimenti carico Assessorati LL.PP., Ambiente, Industria.

A P P U N T O

L'Ufficio scrivente è stato richiesto di esaminare la bozza di deliberazione relativa alla problematica di cui all'oggetto e pertanto, visionati gli atti forniti con nota dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 692/gab. del 16.7.1993, formula le seguenti osservazioni:

1) In linea generale, si condivide l'impostazione e la descrizione della tematica, quale scaturisce dalla precitata bozza di deliberazione, evidenziandosi che "il preventivo parere" dell'Assessorato dell'Industria, che viene ritenuto necessario nella direttiva del Coordinatore del Servizio di Coordinamento del Corpo Forestale di Cagliari (n. 0025 del 19.10.1992), nel caso evidenziato al n. 3) della pagina 5 della stessa direttiva, non è previsto da alcuna norma nè appare utile ad operare eventuali "raccordi" fra la L.R. 30/89 recante "Disciplina dell'attività di cava" con le vigenti norme in materia di polizia idraulica e con il disposto della L.R. n. 24/87 (artt. 13, 16 e 18).

2) Gli ambiti rispettivi delle differenti materie sono compiutamente regolamentate dai diversi corpi normativi tuttora vigenti - in particolare il D.P.R. 9.4.1959, n. 128 per le miniere e le cave ed il R.D. 25.7.1904, n. 523 per le opere idrauliche - e non sembrano essere messi in discussione dai

disposto della L.R. N. 30/89 precitata.

Infatti l'art. 1, 3° comma, lett. b) del primo, dichiara non essere soggette alle norme minerarie "le escavazioni di sabbie e ghiaie effettuate in base ad autorizzazione dei competenti organi dello Stato nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre che i giacimenti di tali sabbie e ghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o concessione ai sensi del R.D. 29.7.1927, n. 1443, modificato con la L. 7.11.1941, n. 1360"; mentre l'art. 97, 1° comma, lett. m) del secondo, richiede lo speciale permesso e l'osservanza di prescrizioni (ora di competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) quando trattasi di "estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici

L'analisi delle predette norme consente di concludere che già il legislatore statale aveva delimitato i diversi ambiti di competenza delle autorità preposte ed il diverso oggetto delle norme, a suo tempo operando il necessario coordinamento. Si consideri, tra l'altro, che le norme di polizia mineraria sono successive a quelle di polizia idraulica.

Pertanto, nonostante la similare connotazione del bene in questione fornito dalle norme - sabbia e ghiaia - il legislatore statale discrimina le materie, e quindi le competenze, in base all'attività che sugli stessi viene svolta ed alle finalità che tali attività si prefiggono.

In tale quadro sembrano innestarsi, senza "scontrarsi", sia la L.R. n. 24/87 che la L.R. n. 30/89.

Da quanto esposto, sembra sufficientemente chiaro che, qualora non si versi in un progetto di sistemazione idraulica in cui l'"estrazione" delle materie sia ad esso finalizzato e ad esso strumentale, (e in tal caso sono necessari i pareri di cui alla L.R. n. 24/1987), occorrerà verificare se non si versi in un'attività di cava, non incompatibile con le lett. g) ed h) dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904 che recano divieti assoluti in ordine ad interventi sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde o difese.

Nel caso in cui sia ravvisabile un'attività di cava, sembra allo scrivente che la stessa rientri sotto la disciplina delle relative norme in materia, ma che, contemporaneamente,


Regione Autonoma della Sardegna

permanga la necessità del permesso di cui all'art. 97 più volte citato che garantisce che l'"escavazione" non rechi danno ai beni che il R.D. del 1904 tutela.

3) Quanto alla bozza di delibera, sembra allo scrivente Ufficio che la stessa, costituendo una rilettura delle norme che vengono in considerazione, possa essere integrata, ove le si condividesse, con le precisazioni e argomentazioni che precedono.

Pare inoltre che, anche alla luce della sentenza del Pretore penale citata, non sia utile riproporre la deliberazione della G.R. del 4.5.1982 (18/26) poichè la stessa andrebbe modificata nelle premesse con gli aggiornamenti intervenuti, quali: la L.R. N. 30/89, le nuove norme in materia di tutela del paesaggio, la L. n. 183/1989, etc.....

La delibera dell''82 infatti, pur proponendo problematiche tuttora valide, quale quella relativa al Corpo degli Ufficiali e dei Sorveglianti idraulici, sembra mancare di quell'"attualità" che i nuovi sviluppi normativi e giurisprudenziali impongono.


Sotto il profilo del chiarimento delle competenze, parrebbe utile venissero meglio specificate nel punto 1) della bozza di deliberazione.

Inoltre si osserva che, poichè la direttiva n. 0025 del 19.10.1992 è stata effettuata con la collaborazione e d'intesa con l'Assessorato dell'Industria, sembrerebbe opportuno discernere le rispettive competenze, non parendo sufficiente il disposto del punto 3) della bozza di deliberazione.

Si segnalano in fine alcuni rifiuti: 100.000 mc. per la competenza del C.T.A.P. in luogo di 10.000 - "pulizia delle cave" in luogo di "polizia".

Cagliari, 22 giugno 1993

IL COORDINATORE GENERALE



(Avv. Graziano Campus)